



Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO "B. CROCE"
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via Marco Polo 9 – 21010 FERNO (Va)
Tel 0331.240260 Fax 0331.728654
Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO d'ISTITUTO
A. S. 2015/16**

Vista la normativa vigente

tra il Dirigente Scolastico

DINA PALUDETTO

e le R.S.U. di Istituto:

CISL Assistente Amm.va

MARIA PIA TODISCO

CISL Docente

ANNA MAGNAGHI

CGIL Collaboratore Scol.

GREGORI ADELINA

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto a.s. 15/16 sulle seguenti materie:

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
a.s. 2015/2016**

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo Completo Statale "B. Croce" di Ferno (VA).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/2016.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 15 settembre, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. Le RSU e i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copie degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.
3. Gli istituti di patronato sindacale hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie previste dalla normativa vigente.
4. Le RSU e i sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

Art. 5 – Trasparenza

I prospetti relativi alla destinazione d'incarico imputata al Fondo di Istituto (e ad altre risorse alle quali vengono applicate le stesse normative) indicanti le attività e gli impegni vengono comunicati cumulativamente in forma aggregata al personale tutto, individualmente in forma analitica e completa ai destinatari. Ugualmente, nel rispetto della pronuncia in materia del Garante per la Protezione dei Dati Personali (riscontro del 7 ottobre 2014), i compensi erogati verranno comunicati in forma aggregata alle rappresentanze sindacali in sede di informazione successiva.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. Le parti hanno facoltà di avanzare richiesta di incontro e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 7 – Regolamentazione della agibilità sindacale

1. Il contratto integrativo di Istituto prevede che le RSU nel rispetto dell'attività didattica e di quella degli uffici:
 - abbiano libero accesso agli uffici di Segreteria presso la sede centrale per richiedere informazioni, dati, per consultazione di documenti necessari all'espletamento dei loro compiti;
 - abbiano libero accesso ai plessi dell'Istituto comprensivo per aggiornare le comunicazioni dell'Albo Sindacale e consegnare o ritirare materiale relativo all'attività sindacale;
 - possano liberamente incontrarsi nei plessi, fuori dal proprio orario di servizio, per comunicazioni o per organizzare l'attività sindacale;
 - possano utilizzare il telefono delle sedi di lavoro per motivi di carattere sindacale;
 - possano utilizzare i fax o gli strumenti informatici della sede centrale per inviare o ricevere documenti o comunicazioni dalle organizzazioni sindacali o dai plessi, nel rispetto delle norme stabilite;
 - possano utilizzare il fotocopiatore per riprodurre documenti e/o circolari da inviare ai lavoratori delle scuole dei diversi plessi.

2. La segreteria assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a loro indirizzato e inviato per posta, posta elettronica o per fax.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8– Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ciascuno dei plessi/sedi dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'aula n°7 della scuola Secondaria 1° di Ferno.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno otto giorni lavorativi di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale ausiliario in ciascuna sede/plesso e n.1 unità di personale amministrativo nella sede centrale saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni lavorativi di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dalla dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Prestazioni aggiuntive e collaborazione plurime del personale Docente

1. Il Dirigente Scolastico dispone le attività aggiuntive del personale Docente per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa come da piano delle stesse definito in Collegio Docenti; ha facoltà di integrare tale piano in risposta a bisogni urgenti che si presentassero in itinere.
2. Il Dirigente Scolastico individua il personale Docente cui assegnare gli incarichi per attività aggiuntive, tenuto conto della proposta di organigramma nominativo proveniente da plessi e sedi.
3. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art.35 del vigente CCNL.
4. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
2. Nell'individuazione delle Unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Direttore dei S.G.A. - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dello articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio a.s. 2015/2016 sono costituite da:
 - a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
 - c. stanziamenti previsti per l'attivazione degli Incarichi Specifici del personale ATA;
 - d. stanziamenti per l'effettuazione del Centro Sportivo Scolastico;
 - e. residui del Fondo non utilizzati nell'anno scolastico precedente;
 - f. stanziamenti per Area a forte flusso migratorio (in via di definizione con CCIN dedicato);
 - g. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di progetti nazionali, accordi, convenzioni o altro.
2. Le risorse finanziarie complessive, disponibili come avanzo al 31.08.2015 e comunicate da MIUR con prot. n°13439 del 11.09.2015, al momento della stipula per il presente contratto ammontano **complessivamente** a (allegato1): **€45.264,48=1.do dipendente** (€60065,96= 1.do stato).

CAPO II – ATTIVITA' DEL FONDO DELL'I.S.A. FINALIZZATE

Art. 15 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari al **totale complessivo, comprensivo di avanzo eventuale**:

	I.do dipendente
a. Aree a forte flusso migratorio	non comunicato
b. Centro Sportivo Scolastico (vedi Allegato 2)	€ 1.143,48=
c. Funzioni strumentali al POF (vedi Allegato 3)	€ 3.958,69=
d. Incarichi specifici pers. ATA (vedi Allegato 4)	€ 2.665,05=

Art. 16 – Aree a forte flusso migratorio

1. Le risorse che verranno rese disponibili, saranno destinate all'intervento finalizzato all'alfabetizzazione e integrazione degli alunni stranieri. Tali fondi compenseranno l'attività aggiuntiva di coordinamento da parte del docente referente di Istituto e di insegnamento dei docenti, effettuata su dichiarata disponibilità con priorità data a coloro che possiedono competenze di insegnamento dell'italiano come L2. Trattandosi di fondi di fatto vincolati ed erogabili esclusivamente a cedolino, si conviene che verrà data comunicazione degli importi erogati in sede di informativa.

Art. 17 – Centro Sportivo Scolastico

1. Le risorse complessive destinate alla pratica sportiva nella scuola secondaria di 1°, con l'attivazione del Centro Sportivo Scolastico, come da Allegato 2 parte integrante del presente contratto risultano **complessivamente** per l'a.s. 2015/2016 di **€1.143,48=**. Per l'individuazione si rimanda a quanto deliberato e indicato in materia dal Collegio Docenti, cui si conforma il presente contratto.

Art. 18 – Funzioni Strumentali al POF

1. Le risorse complessive destinate alle Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, come da Allegato 3 parte integrante del presente contratto, risultano per l'a.s. 2015/2016 di **€3.958,69=**. Per la loro individuazione si rimanda a quanto deliberato e indicato in materia dal Collegio Docenti, cui si conforma il presente contratto.

Art. 19 - Incarichi specifici

1. Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente scolastico stabilisce la natura e il numero degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente, tenuto conto del possesso da parte del personale ATA di 1^ e 2^ posizione economica, conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità coerente con la natura dell'incarico:
 - comprovata professionalità specifica;
 - disponibilità degli interessati;
 - equità nella distribuzione;
 - professionalità acquisita per la continuità di servizio nell'I.S.A.;
 - titolo di studio;
 - formazione specifica aggiuntiva.
3. Come descritto nel prospetto Allegato 4, parte integrante del presente Contratto, le risorse **complessive** spettanti per l'a.s. 2015/2016 per compensare gli incarichi specifici risultano pari a **€ 2.665,05=**.

CAPO III – UTILIZZAZIONE DEL FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA NON FINALIZZATO

Art. 20 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse **complessive** disponibili per il Fondo dell'Istituzione Scolastica ammontano complessivamente per l'a.s. 2015/2016 a **€ 37.497,26=** (vedi allegato 1).
2. Per il pagamento delle attività aggiuntive già prestate nel periodo settembre-dicembre 2010 a carico CCII 2010/2011, ma attualmente ancora non corrisposte a causa della mancata copertura MIUR di salario base del personale degli anni 2006, 2010 e conseguente anticipo di cassa con i fondi dell'Istituto, si prosegue piano di rientro, avviato nell'a.s. 2014/2015, con quota parte da questo esercizio FIS pari a **€4.000,00=** (vedi allegato 5).
3. Per l'indennità di direzione al DSGA, ai sensi della sequenza contrattuale 25.07.2008, vengono destinati **€ 3.870,00= I.do dipendente** a carico del fondo complessivo (vedi allegato 5).
4. Per il supporto di collaborazione con il dirigente scolastico vengono destinati **€ 6.000,00= I.do dipendente** a carico del fondo complessivo (vedi allegato 5).
5. Per lo staff del Dirigente entro il 10% dell'organico docenti vengono destinati **€800,00= I.do dipendente** a carico del fondo complessivo.
6. Per il Coordinamento dei singoli Plessi e Sedi vengono destinati complessivamente **€10.424,00=I.do dipendente**, distribuito a carico del FIS docenti per il 91%, pari a €9485,84=, a carico del FIS ATA per il restante 9%, pari a €938,16=.
7. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica assegnate per l'a.s. 2015/2016, con esclusione di quelle di cui all'art.15 e ai precedenti commi 2-3-4-5, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa, nonché dal Piano Annuale delle Attività del Personale Docente, dal Piano Annuale delle Attività del Personale ATA nella misura di ripartizione proporzionata al numero di unità del personale in organico di diritto. Le quote così ripartite vengono integrate con gli avanzi pertinenti ciascun profilo residui dell'anno precedente e decurtate della quota parte di cui al comma 6. Il computo risultante vede la seguente assegnazione di risorse per le attività del personale:

	I.do dipendente
DOCENTE:	€ 8.339,56=
ATA :	€ 4.063,70=

come da prospetto allegato parte integrante del presente Contratto (vedi allegato 5).
8. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Stanziamenti del FIS

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 20, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale delle attività aggiuntive, il fondo d'istituto destinato al **personale docente** è ripartito tra le aree di attività come descritto nei prospetti allegati parte integrante del presente Contratto (vedi Allegato 5 e Allegato 6).
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nei prospetti allegati parte integrante del presente Contratto (vedi Allegato 5 e Allegato 7).

Art. 23 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione e di flessibilità della prestazione, sono riconosciute forfettariamente ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo sono remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 24 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 26 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. In assenza di esperto interno all'ISA, il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (rif. D. lgs. 81/2008), è designato dal Dirigente Scolastico assegnando l'incarico a esperto esterno in possesso della qualifica.

Art. 27 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso/sede scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate prioritariamente tra il personale in possesso delle competenze richieste e, se necessario, saranno appositamente formate o aggiornate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso/sede competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 – Natura della retribuzione accessorio

1. I progetti e le attività per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Art. 29 – Materia del presente contratto

1. Per quanto concerne le restanti materie contenute nell'art. 6) CCNL 2007/09 si rimanda a quanto esposto/convenuto nell'incontro di informazione del 15 settembre 2015.

Art. 30 – Clausole di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Le risorse del F.I.S. programmate ma non utilizzate potranno essere destinate a coprire altra attività compresa nello stesso svolta in eccedenza rispetto a quella programmata e nell'ambito della parte di attribuzione di profilo.

Art. 31 – Clausola di copertura e completezza

1. Il presente Contratto viene stipulato sugli **importi complessivi assegnati** per l'A.F. 2015 e comunicati per l'A.F. 2016 con nota MIUR citata.

Ferno, 9 dicembre 2015

Per la parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico DINA PALUDETTO _____

Per la parte sindacale:

le RSU dell'Istituto Comprensivo "B. Croce" Ferno

CISL m.a ANNA MAGNAGHI _____

CISL Assist. amm.va MARIA PIA TODISCO _____

CGIL Coll. Scol. GREGORI ADELINA _____

le OOSS Territoriali :

CISL _____ //

CGIL _____ //

UIL _____ //

SNALS – CONFSAL _____ //

GILDA – UNAMS _____ //